

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. **0833** del **22/08/2018**

**OGGETTO:** Aggiudicazione della procedura negoziata senza pubblicazione del bando ex art. 36, D. Lgs 50/2016 tramite ricorso al MEPA per l'affidamento della fornitura secondo il criterio del prezzo più basso, per l'affidamento della fornitura annuale di dispositivi medici "Bendaggi, cerotti" occorrenti all' ASL ROMA 1. Importo presunto pari ad euro 219.786,14 iva esclusa.

**STRUTTURA PROPONENTE:** Dipartimento tecnico – Patrimoniale UOC Acquisizione Beni e Servizi

Centro di costo: 221

L'estensore (**Dott.ssa Silvia BUCCIARELLI**)

Il Dirigente ed il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del procedimento

**Dott. Pietro LEONE**

Il Responsabile  
UOC Acquisizione beni e servizi

**Dott. Pietro LEONE**

Il Direttore provvisorio  
Dipartimento tecnico e patrimoniale  
**Ing. Paola BRAZZODURO**  
ASSENTE

data **31/07/2018**

data **31/07/2018**

data

Il presente Atto contiene dati sensibili

SI ☐

NO ☒

Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Spesa prevista: 219.786,14 iva inclusa al 22%, complessivamente sui seguenti conti per gli esercizi 2018 e 2019:

€ 1.214,72 - CE 501010383 (Materiale sanitario non sterile economico)

Il Funzionario addetto al controllo di budget:

**02.08.18**

- Il Responsabile UOC Logistica F.F.  
**dott.ssa Cristina Franco**

€ 198.067,42 - CE 501010384 (Materiale sanitario non sterile farmacia)

€ 20.504,00 - CE 501010394 (Materiali di sutura)

Il Funzionario addetto al controllo di budget:

- Il Direttore UOC Farmacia Ospedaliera SFN  
**dott.ssa Roberta Pavan**

Data **02/08/18**

Firma **[Firma]**

Il Dirigente dell'UOC Pianificazione strategica, Programmazione e Controllo di gestione, **Dott. Carlo SAIITO**, con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economica della spesa di cui al presente provvedimento

Data **6.8.18**

Firma **[Firma]**

Parere del Direttore Amministrativo **Dott.ssa Cristina MATRANGA**

Favorevole ☒

☐

Non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

data **10/08/2018**

firma **[Firma]**

Parere del Direttore Sanitario **Dott. Mauro GOLETTI**

**IL SOSTITUTO DOTT.SSA MARIA ROSARIA ROMAGNUOLO**

Favorevole ☒

☐

Non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Data **9/8/18**

firma **[Firma]**

Il Presente provvedimento si compone di n. 49 pagine di cui n. 43 pagine di allegati

Il Direttore Generale  
**Dott. Angelo TANESE**

ASL  
ROMA 1

N. 0833 del 22/08/2018

Il Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23/11/2016 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I nella persona del Dott. Angelo TANESE;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. I dell'01/01/2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale ROMA I a far data dall' 01/01/2016, come previsto dalla Legge regionale n. 17 del 31/12/2015 e dal DCA n. 606 del 30/12/2015;
- ATTESO** che la Centrale Acquisiti della Regione Lazio ha indetto una procedura aperta centralizzata regionale per Dispositivi di Medicazione Classica per la quale la ASL ROMA I ha, a suo tempo, inviato i fabbisogni e che la procedura centralizzata è tuttora in corso di svolgimento;
- ATTESO** che, nelle more dell'aggiudicazione della gara regionale, si è reso necessario procedere all'attivazione di una nuova procedura per l'affidamento annuale della fornitura;
- PREMESSO** che, pertanto, con nota prot. 47531 del 16/04/2018, la ASL ROMA I ha richiesto alla Centrale Acquisti della Regione Lazio autorizzazione all'espletamento di due procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando per "Dispositivi di medicazione: garze, bende, ovatta" e "Bendaggi, cerotti", in attesa dell'aggiudicazione della procedura aperta regionale;
- CHE** gli atti di gara delle procedure negoziate *de quo* prevedono esplicita clausola di risoluzione automatica dei contratti in caso di aggiudicazione della procedura centralizzata come menzionata;
- CHE** la Direzione Regionale Centrale Acquisti della regione Lazio ha autorizzato entrambe le procedure con medesima nota, U.0257339.04-05-2018;
- CHE** pertanto con delibera n. 483 del 17/05/2018 è stata disposta l'indizione attraverso il MePA una procedura di gara da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso per l'affidamento annuale della fornitura annuale di dispositivi medici "Bendaggi, cerotti" occorrenti all' ASL ROMA I, con importo presunto pari ad euro 219.786,14 iva esclusa, successivamente condotta con RDO n. 1963003 del 13/06/2018;
- CHE** con determina n. 1448 del 15/06/2018, alla luce della conclusione della fase amministrativa della procedura *de quo*, è stata disposta l'ammissione di tutte le ditte partecipanti alle successive fasi tecnica ed economica, come da verbale del 13/06/2018 allegato alla predetta determina;
- CHE** per i lotti n. 10 e 11 (lotto 10, Benda salvapelle e lotto 11, Benda elastica adesiva tipo forte ipoallergenica) non sono pervenute offerte
- CHE** contestualmente, sono state avviate le procedure al fine della verifica dei requisiti ex Art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- CHE** come da relativo verbale allegato al presente atto (allegato I), nella seduta riservata del 05/07/2018, il R.U.P. ha esaminato la corrispondenza delle caratteristiche minime richieste nel capitolato tecnico e quanto offerto dalle ditte concorrenti;



- CHE a seguito di tale valutazione, sono stati esclusi dalla procedura i seguenti dispositivi: lotto 18, ditta Coremec e ditta Megapharma Ospedaliera poiché –come dettagliato nel verbale citato- i dispositivi offerti presentano caratteristiche non conformi rispetto a quanto richiesto nel capitolato (non sono anallergici) e altresì, lotto 19, ditta Coremec, poiché il dispositivo offerto non è “strutturalmente conforme” rispetto quanto richiesto negli atti di gara;
- CHE in data 09/07/2018, è stato disposto il sorteggio dei criteri in base ai quali viene calcolata l'anomalia delle offerte economiche attraverso il sistema Mepa che ha sorteggiato quello ex art. 97, comma 2, lett. a);
- CHE in base al calcolo dell'anomalia, sono risultate sospette di anomalia le seguenti offerte economiche successivamente aperte:
- ditta ARTSANITY, lotto 20;
  - ditta BENEFIS, lotto 5;
  - ditta DEALFA, lotto 2 e 3;
  - ditta LUIGI SALVADORI, lotti 2, 5 e 15;
  - ditta EUROFARM, lotti 3 e 8;
  - ditta FARMAC ZABBAN, lotti 2, 3, 8, 15 E 20;
  - ditta F.A.S.E., lotto 8;
  - ditta IDS, lotto 3;
  - ditta MEGAPHARMA, lotto 20;
  - ditta PIKDARE, lotto 15;
  - ditta VINCAL, lotto 20;
- CHE pertanto in data 10/07/2018, è stata inviata alle ditte appena menzionate attraverso la piattaforma MePA, richiesta di giustificare l'offerta economica da esse presentata accordando termini ex art. 97 comma 5 per le risposte;
- CHE entro i termini previsti sono pervenuti i giustificativi di tutti i partecipanti interessati, e le motivazioni rese sono state ritenute idonee dal R.U.P., come dettagliato nei verbali di verifica delle giustificazioni delle offerte risultate sospette di anomalia del 25/07/2018 che si allegano (allegato 2);
- CHE ai sensi dell'art. 1 del Disciplinare di gara, la Stazione Appaltante stipulerà con gli aggiudicatari contratti di fornitura comunque pari al valore del lotto messo a gara; infatti -come già previsto dagli atti di gara- il ribasso ottenuto dai partecipanti ha esplicato *effetto esclusivamente ai fini della selezione delle offerte ed ai fini della scelta del contraente e non sull'importo finale di aggiudicazione*;
- CHE in base a tali procedure elettroniche, ed a quanto finora riportato, il sistema MePA ha elaborato la classifica delle offerte (allegato 3) e pertanto risultano quali aggiudicatari i seguenti partecipanti:
- lotto 1: ditta Farmac Zabban - euro 440,00 su base d'asta 479,60;  
lotto 2: ditta Dealfa - euro 2.303,70 su base d'asta 4.189,90;  
lotto 3: ditta Farmac Zabban - euro 20.630,00 su base d'asta 32.349,90;  
lotto 4: ditta Dealfa - euro 944,28 su base d'asta 1.173,99;  
lotto 5: ditta Luigi Salvadori - euro 700,00 su base d'asta 874,72;  
lotto 6: ditta Farmac Zabban - euro 2.523,00 su base d'asta 3.178,34;  
lotto 7: ditta F.A.S.E. - euro 78,00 su base d'asta 127,27;  
lotto 8: ditta Eurofarm - 3.402,60 su base d'asta 20.504,00;  
lotto 9: ditta Megapharma Ospedaliera - euro 7.638,00 su base d'asta 16.693,60;  
lotto 12: ditta Farmac Zabban - euro 25.565,00 su base d'asta 32.131,00;



lotto 13: ditta Farmac Zabban – euro 7.238,00 su base d'asta 8.349,00  
lotto 14: ditta Farmac Zabban – euro 12.462,00 su base d'asta 26.334,00  
lotto 15: ditta Farmac Zabban – euro 27.525,00 su base d'asta 33.151,58,00  
lotto 16: ditta Farmac Zabban – euro 13.020,00 su base d'asta 13.867,26  
lotto 17: ditta Stilmed – euro 1.123,20 su base d'asta 1.345,24  
lotto 18: ditta Farmac Zabban – euro 415,28 su base d'asta 1.214,72  
lotto 19: ditta Farmac Zabban – euro 458,00 su base d'asta 660,00  
lotto 20: ditta Farmac Zabban – euro 280,50 su base d'asta 1.402,50  
lotto 21: ditta Farmac Zabban – euro 4.476,00 su base d'asta 5.082,32  
lotto 22: ditta Farmac Zabban – euro 1.880,00 su base d'asta 1.980,00

CHE che essendo necessario articolare il contratto di fornitura con l'indicazione per ciascun lotto di gara degli elementi rappresentativi i prodotti aggiudicati, si allega al presente atto il dettaglio dei codici, prezzi unitari, CND e RDM che rappresentano lotti e riferimenti di gara (allegato 4);

CHE l'aggiudicazione in questione è sottoposta alla condizione risolutiva dell'aggiudicazione della procedura aperta centralizzata regionale per Dispositivi di Medicazione Classica Regione Lazio, nonché alla condizione sospensiva del superamento dei controlli ex art. 80 D.lgs 50/2016 e s.m.i., già avviati al termine della fase amministrativa;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

### PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

1. **di aggiudicare** la procedura negoziata per la fornitura di "Dispositivi di medicazione: garze, bende, ovatta" occorrenti all' ASL ROMA 1 in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs n. 50/2016 alle seguenti ditte:

ditta Farmac Zabban, lotti 1, 3, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 e 22;  
ditta Dealfa, lotti 2 e 4;  
ditta Luigi Salvadori, lotto 5;  
ditta F.A.S.E., lotto 7;  
ditta Eurofarm, lotto 8;  
ditta Megaoharma Ospedaliera, lotto 9;  
ditta Stilmed, lotto 17;

2. **di prendere atto** che per i lotti n. 10 e 11 (lotto 10, Benda salvapelle e lotto 11, Benda elastica adesiva tipo forte ipoallergenica) non sono pervenute offerte;
3. **di disporre** l'esclusione dalla gara dei seguenti dispositivi: lotto 18, ditta Coremec e ditta Megapharma Ospedaliera poiché i dispositivi offerti presentano caratteristiche non conformi rispetto a quanto richiesto nel capitolato (non sono anallergici) e altresì, lotto 19, ditta Coremec, poiché il dispositivo offerto non è "strutturalmente conforme" rispetto quanto richiesto negli atti di gara;
4. **di imputare** l'importo complessivo di spesa derivante dall'adozione del presente atto sul C.E. 501010383 (Materiale sanitario non sterile economico) per il lotto 18, sul CE 501010384 (Materiale

4



sanitario non sterile farmacia) per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e sul CE 501010394 (Materiali di sutura) per il lotto 8, per gli Esercizi 2018 e 2019, come di seguito specificato:

**Esercizio 2018:**

euro 607,36 - CE 501010383 (Materiale sanitario non sterile economale)

euro 99.033,71 - CE 501010384 (Materiale sanitario non sterile farmacia)

euro 10.252,00 - CE 501010394 (Materiali di sutura)

**Esercizio 2019:**

euro 607,36 - CE 501010383 (Materiale sanitario non sterile economale)

euro 99.033,71 - CE 501010384 (Materiale sanitario non sterile farmacia)

euro 10.252,00 - CE 501010394 (Materiali di sutura)

5. **di nominare** quale Direttore Esecutivo del Contratto la dott.ssa Alessandra Ferraro, Dirigente Farmacista della ASL Roma I;
6. **di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69.

Il Responsabile del procedimento

Dott. Pietro LEONE

Il Responsabile U.O.C.  
Acquisizione Beni e Servizi

Dott. Pietro LEONE

Il Direttore Provvisorio  
Dipartimento tecnico - Patrimoniale  
Ing. Paola BRAZZODURO  
ASSENTE

### IL DIRETTORE GENERALE

**IN VIRTÙ** dei poteri previsti:

dall'art. 3 del D. Lgs 502/1992 e ss.mm.ii;

dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23/11/2016;

**LETTA** la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

**PRESO ATTO** che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

### DELIBERA

Di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto "Aggiudicazione della procedura negoziata senza pubblicazione del bando ex art. 36, D. Lgs 50/2016 tramite ricorso al MEPA per l'affidamento annuale, secondo il criterio del prezzo più basso, della fornitura di dispositivi medici "Bendaggi, cerotti" occorrenti all' ASL ROMA 1.

5



Importo presunto pari ad euro 219.786,14 iva esclusa" e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

1. **di aggiudicare** la procedura negoziata per la fornitura di "Dispositivi di medicazione: garze, bende, ovatta" occorrenti all' ASL ROMA 1 in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs n. 50/2016 alle seguenti ditte:

ditta Farmac Zabban, lotti 1, 3, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 e 22;

ditta Dealfa, lotti 2 e 4;

ditta Luigi Salvadori, lotto 5;

ditta F.A.S.E., lotto 7;

ditta Eurofarm, lotto 8;

ditta Megapharma Ospedaliera, lotto 9;

ditta Stilmed, lotto 17;

2. **di prendere atto** che per i lotti n. 10 e 11 (lotto 10, Benda salvapelle e lotto 11, Benda elastica adesiva tipo forte ipoallergenica) non sono pervenute offerte;
3. **di disporre** l'esclusione dalla gara dei seguenti dispositivi: lotto 18, ditta Coremec e ditta Megapharma Ospedaliera poiché i dispositivi offerti presentano caratteristiche non conformi rispetto a quanto richiesto nel capitolato (non sono anallergici) e altresì, lotto 19, ditta Coremec, poiché il dispositivo offerto non è "strutturalmente conforme" rispetto quanto richiesto negli atti di gara;
4. **di imputare** l'importo complessivo di spesa derivante dall'adozione del presente atto sul C.E. 501010383 (Materiale sanitario non sterile economale) per il lotto 18, sul CE 501010384 (Materiale sanitario non sterile farmacia) per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e sul CE 501010394 (Materiali di sutura) per il lotto 8, per gli Esercizi 2018 e 2019, come di seguito specificato:

Esercizio 2018:

euro 607,36 - CE 501010383 (Materiale sanitario non sterile economale)

euro 99.033,71 - CE 501010384 (Materiale sanitario non sterile farmacia)

euro 10.252,00 - CE 501010394 (Materiali di sutura)

Esercizio 2019:

euro 607,36 - CE 501010383 (Materiale sanitario non sterile economale)

euro 99.033,71 - CE 501010384 (Materiale sanitario non sterile farmacia)

euro 10.252,00 - CE 501010394 (Materiali di sutura)

5. **di nominare** quale Direttore Esecutivo del Contratto la dott.ssa Alessandra Ferraro, Dirigente Farmacista della ASL Roma 1;
6. **di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69.

Il Responsabile della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione, curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organismi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Angelo TANESE

Allegato 1

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



ASL  
ROMA 1

Oggetto: procedura di gara da esperirsi mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) secondo il criterio del prezzo più basso, per l'affidamento della fornitura annuale, suddivisa in 22 lotti, di dispositivi medici "Bendaggi, cerotti" Delibera di indizione n. 483 del 17/05/2018.

### VERBALE n. 2 SEDUTA RISERVATA

Richiamato integralmente il verbale di apertura della documentazione amministrativa del giorno 13/06/2018, il giorno 05/07/2018 alle ore 10.00 presso i locali della UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'ASL Roma 1 – Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 ROMA, il Dott. Pietro Leone, in qualità di RUP della procedura in oggetto, alla presenza della dott.ssa Silvia Bucciarelli, procede all'apertura delle offerte tecniche scaricate dalla piattaforma Mepa.

Il RUP avvia i lavori esaminando la corrispondenza delle caratteristiche minime richieste nel capitolato tecnico e quanto offerto dalla ditta concorrente in termini di documentazione tecnica, secondo quanto disposto dall'art 6 del disciplinare di gara, per i lotti da 1 a 22 come meglio specificato nello schema allegato ( allegato 1).

Il RUP chiude la seduta alle ore 17.00

Dott. Pietro Leone, Responsabile del procedimento

Dott.ssa Silvia Bucciarelli, Testimone e Verbalizzante

27

| LOTTO | PRODOTTI                                                     | CONFORMITA' | MOTIVAZIONI ESCLUSIONE |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 1     | CEROTTO CHIRURGICO SU ROCCHETTO<br>(A NASTRO) IN TELA AREATO |             |                        |
|       | benefis                                                      | conforme    |                        |
|       | farmac zabban                                                | conforme    |                        |

| LOTTO | PRODOTTI                                             | CONFORMITA' | MOTIVAZIONI ESCLUSIONE |
|-------|------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 2     | CEROTTO CHIRURGICO SU ROCCHETTO<br>(A NASTRO) IN TNT |             |                        |
|       | benefis                                              | conforme    |                        |
|       | dealfa                                               | conforme    |                        |
|       | luigi salvadori                                      | conforme    |                        |
|       | farmac zabban                                        | conforme    |                        |
|       | pikdare                                              | conforme    |                        |

| LOTTO | PRODOTTI                                                          | CONFORMITA' | MOTIVAZIONI ESCLUSIONE |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 3     | CEROTTO CHIRURGICO SU ROCCHETTO<br>(A NASTRO) IN SETA ARTIFICIALE |             |                        |
|       | dealfa                                                            | conforme    |                        |
|       | luigi salvadori                                                   | conforme    |                        |
|       | eurofarm                                                          | conforme    |                        |
|       | farmac zabban                                                     | conforme    |                        |
|       | ids                                                               | conforme    |                        |
|       | pikdare                                                           | conforme    |                        |

| LOTTO | PRODOTTI                                                   | CONFORMITA' | MOTIVAZIONI ESCLUSIONE |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 4     | CEROTTO IN MATERIALE PLASTICO<br>(POLIETILENE MICROFORATO) |             |                        |
|       | dealfa                                                     | conforme    |                        |
|       | luigi salvadori                                            | conforme    |                        |
|       | farmac zabban                                              | conforme    |                        |
|       | pikdare                                                    | conforme    |                        |

| LOTTO | PRODOTTI                                                                                                       | CONFORMITA' | MOTIVAZIONI ESCLUSIONE |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 5     | CEROTTO PER FISSAGGIO DI AREE<br>ESTESE, ESTENSIBILE, POROSO<br>(SUPPORTO PER FISSAGGIO<br>MEDICAZIONI) IN TNT |             |                        |
|       | benefis                                                                                                        | conforme    |                        |
|       | dealfa                                                                                                         | conforme    |                        |
|       | luigi salvadori                                                                                                | conforme    |                        |
|       | F.A.S.E.                                                                                                       | conforme    |                        |
|       | farmac zabban                                                                                                  | conforme    |                        |

| LOTTO | PRODOTTI                                                       | CONFORMITA' | MOTIVAZIONI ESCLUSIONE |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 6     | CEROTTO PER FISSAGGIO DI AREE ESTESE<br>IN TNT NON ESTENSIBILE |             |                        |
|       | dealfa                                                         | conforme    |                        |
|       | eurofarm                                                       | conforme    |                        |
|       | farmac zabban                                                  | conforme    |                        |
|       | svas biosana                                                   | conforme    |                        |

207



| LOTTO | PRODOTTI           | CONFORMITA' | MOTIVAZIONI ESCLUSIONE |
|-------|--------------------|-------------|------------------------|
| 7     | CEROTTINI MEDICATI |             |                        |
|       | dealfa             | conforme    |                        |
|       | eurofarm           | conforme    |                        |
|       | F.A.S.E.           | conforme    |                        |
|       | farmac zabban      | conforme    |                        |

| LOTTO | PRODOTTI                                 | CONFORMITA' | MOTIVAZIONI ESCLUSIONE |
|-------|------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 8     | NASTRO STERILE IN TNT PER SUTURA CUTANEA |             |                        |
|       | eurofarm                                 | conforme    |                        |
|       | F.A.S.E.                                 | conforme    |                        |
|       | farmac zabban                            | conforme    |                        |
|       | pikdare                                  | conforme    |                        |
|       | svas biosana                             | conforme    |                        |

| LOTTO | PRODOTTI                  | CONFORMITA' | MOTIVAZIONI ESCLUSIONE |
|-------|---------------------------|-------------|------------------------|
| 9     | BENDE ALL'OSSIDO DI ZINCO |             |                        |
|       | farmac zabban             | conforme    |                        |
|       | megapharma ospedaliera    | conforme    |                        |

| LOTTO | PRODOTTI         | CONFORMITA' | MOTIVAZIONI ESCLUSIONE |
|-------|------------------|-------------|------------------------|
| 10    | BENDA SALVAPELLE |             |                        |
|       | DESERTO          |             |                        |

| LOTTO | PRODOTTI                                         | CONFORMITA' | MOTIVAZIONI ESCLUSIONE |
|-------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 11    | BENDA ELASTICA ADESIVA TIPO FORTE IPOALLERGENICA |             |                        |
|       | DESERTO                                          |             |                        |

| LOTTO | PRODOTTI                                        | CONFORMITA' | MOTIVAZIONI ESCLUSIONE |
|-------|-------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 12    | BENDA ELASTICA ADESIVA TIPO FORTE PER ORTOPEDIA |             |                        |
|       | eurofarm                                        | conforme    |                        |
|       | farmac zabban                                   | conforme    |                        |

| LOTTO | PRODOTTI                                                       | CONFORMITA' | MOTIVAZIONI ESCLUSIONE |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 13    | BENDA ELASTICA NON ADESIVA A COMPRESSIONE FORTE PER FLEBOLOGIA |             |                        |
|       | farmac zabban                                                  | conforme    |                        |

| LOTTO | PRODOTTI                                | CONFORMITA' | MOTIVAZIONI ESCLUSIONE |
|-------|-----------------------------------------|-------------|------------------------|
| 14    | BENDA ELASTICA TIPO FORTE PER ORTOPEDIA |             |                        |
|       | farmac zabban                           | conforme    |                        |

27

| LOTTO | PRODOTTI               | CONFORMITA' | MOTIVAZIONI ESCLUSIONE |
|-------|------------------------|-------------|------------------------|
| 15    | BENDA ELASTICA COESIVA |             |                        |
|       | luigi salvadori        | conforme    |                        |
|       | farmac zabban          | conforme    |                        |
|       | megapharma ospedaliera | conforme    |                        |
|       | pikdare                | conforme    |                        |
|       | svas biosana           | conforme    |                        |

| LOTTO | PRODOTTI      | CONFORMITA' | MOTIVAZIONI ESCLUSIONE |
|-------|---------------|-------------|------------------------|
| 16    | BENDA GESSATA |             |                        |
|       | farmac zabban | conforme    |                        |
|       | santex        | conforme    |                        |

| LOTTO | PRODOTTI                                       | CONFORMITA' | MOTIVAZIONI ESCLUSIONE |
|-------|------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 17    | BENDAGGIO PER IMMOBILIZZAZIONE DELLA CLAVICOLA |             |                        |
|       | artsanity                                      | conforme    |                        |
|       | farmac zabban                                  | conforme    |                        |
|       | stilmed                                        | conforme    |                        |

| LOTTO | PRODOTTI                                                  | CONFORMITA' | MOTIVAZIONI ESCLUSIONE                   |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| 18    | BENDAGGIO PER IMMOBILIZZAZIONE DELLA SPALLA E DEL BRACCIO |             |                                          |
|       | artsanity                                                 | conforme    |                                          |
|       | coremec                                                   | ESCLUSA     | il dispositivo offerto non è anallergico |
|       | farmac zabban                                             | conforme    |                                          |
|       | megapharma ospedaliera                                    | ESCLUSA     | il dispositivo offerto non è anallergico |
|       | stilmed                                                   | conforme    |                                          |

| LOTTO | PRODOTTI      | CONFORMITA' | MOTIVAZIONI ESCLUSIONE                                                          |
|-------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 19    | REGGIBRACCIO  |             |                                                                                 |
|       | artsanity     | conforme    |                                                                                 |
|       | coremec       | ESCLUSA     | il dispositivo offerto non è strutturalmente conforme rispetto quanto richiesto |
|       | farmac zabban | conforme    |                                                                                 |

| LOTTO | PRODOTTI                                         | CONFORMITA' | MOTIVAZIONI ESCLUSIONE |
|-------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 20    | STECCA IMMOBILIZZAZIONE DITA ALLUMINIO/SPUGNETTA |             |                        |
|       | artsanity                                        | conforme    |                        |
|       | coremec                                          | conforme    |                        |
|       | farmac zabban                                    | conforme    |                        |
|       | ids                                              | conforme    |                        |
|       | megapharma ospedaliera                           | conforme    |                        |
|       | vincal                                           | conforme    |                        |

| LOTTO | PRODOTTI                    | CONFORMITA' | MOTIVAZIONI ESCLUSIONE |
|-------|-----------------------------|-------------|------------------------|
| 21    | RETE ELASTICIZZATA TUBOLARE |             |                        |
|       | farmac zabban               | conforme    |                        |

| LOTTO | PRODOTTI                   | CONFORMITA' | MOTIVAZIONI ESCLUSIONE |
|-------|----------------------------|-------------|------------------------|
| 22    | MAGLIA TUBOLORE SOTTOGESSO |             |                        |
|       | farmac zabban              | conforme    |                        |
|       | santex                     | conforme    |                        |

**VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELLE OFFERTE RISULTATE  
SOSPETTE DI ANOMALIA**

**(ART. 97 COMMA 5 DEL D. Lgs. 50/2016)**

**PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DI**

Dispositivi medici "Bendaggi, cerotti"

**INDETTA CON DELIBERA n. 483 del 17/05/2018**

**NUMERO RDO 1955075 SUDDIVISA IN 22 LOTTI**

Premesso che

- il Dott. Pietro LEONE, Responsabile del Procedimento della procedura di gara indicata in oggetto, ha disposto il sorteggio del criterio di calcolo dell'anomalia effettuato dal sistema MePA;
- che il sistema MePA ha individuato tale criterio in quello disciplinato dall' art. 97, comma 2, lett. a);
- che all'esito dell'apertura delle offerte economiche tramite piattaforma MEPA per la procedura in premessa, sono risultate sospette di anomalia le offerte degli operatori sotto elencati:

- ditta ARTSANITY, lotto 20;
- ditta BENEFIS, lotto 5;
- ditta DEALFA, lotti 2 e 3;
- ditta LUIGI SALVADORI, lotti 2, 5 e 15;
- ditta EUROFARM, lotti 3 e 8;
- ditta FARMAC ZABBAN, lotti 2, 3, 8, 15 E 20;
- ditta F.A.S.E., lotto 8;
- ditta IDS, lotto 3;
- ditta MEGAPHARMA, lotto 20;
- ditta PIKDARE, lotto 15;
- ditta VINCAL, lotto 20;

- che in data 10/07/2018 sono state inviate tramite sistema di comunicazioni abilitato per la procedura di gara presso la relativa sezione del MePA, le note di richiesta dei giustificativi per le offerte sospette di anomalia, ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 5 del D. Lgs 50/2016;

- che i chiarimenti sono pervenuti nei termini previsti.

Ciò premesso

in data 25 luglio 2018, si riunisce il Seggio di Gara composto dal R.U.P. e dal Segretario della procedura, dott.ssa Silvia Bucciarelli per esaminare i chiarimenti resi dalla società

**PIKDARE, lotto 15:**

27



Il RUP premette che nella valutazione della documentazione prodotta dalle sopra citate società ha fatto riferimento alla giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, nonché in base alle disposizioni del comma 4 art. 97, d.lgs 50/2016, in base alla quale:

- [1] le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- [2] l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa, tenendo però conto che, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica senza qualsiasi previsione di utile, non è stabilita né regolamentata una quota di utile al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi non congrua;
- [3] il D.Lgs. 50/2016 precisa che possano prendersi in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi, nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- [4] la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- [5] il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- [6] la motivazione dell'anomalia deve essere sviluppata con approfondimento ed in maniera analitica solo nel caso in cui venga espresso un giudizio di non congruità che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale; quando invece le giustificazioni sono formulate con documentazione scritta e depositata agli atti che, essendo acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo, è sufficiente una motivazione stringata ed espressa *per relationem* alle giustificazioni offerte dall'impresa;
- [7] i chiarimenti di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono, in particolare, riferirsi:
  - a) all'economia del processo di prestazione dei servizi;
  - b), alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui può disporre l'offerente per prestare i servizi;
  - c) all'originalità dei servizi proposti dall'offerente.
- [8] non sono ammesse giustificazioni in relazioni a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- [9] non sono, altresì, ammesse giustificazioni riguardanti gli oneri della sicurezza.

Si analizza la relazione della società ditta PIKDARE:

- a) la società dichiara che "...(...) il processo di fabbricazione si svolge in condizioni di economia particolarmente vantaggiose: Pikdare produce in propri stabilimenti; la produzione è garantita da impianti aggiornati in base a innovazioni tecnologiche; l'utilizzo di linee produttive dedicate consente la massimizzazione dell'efficienza produttiva riducendo i costi di produzione; (...);

nonché

- b) voci di prezzo che concorrono a formare il prezzo d'offerta:

COSTO PRODUZIONE: 44,74%;  
COSTO SICUREZZA: 3%;  
COSTO MANODOPERA: 18,44%



ASL  
ROMA 1

COSTO IMBALLAGGIO: 6,26%

COSTO STERILIZZAZIONE: 1,10%

COSTO CERTIFICAZIONE: 0,21%

ALTRI COSTI: 22,20%

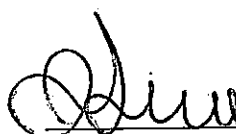
c) la società dichiara un utile pari al 4,05%.

Il RUP non ravvisa elementi di anomalia dell'offerta in questione; pertanto la considera valida ai fini di un giudizio complessivamente positivo circa la sua affidabilità, considerando congrui i prezzi unitari e complessivi proposti.

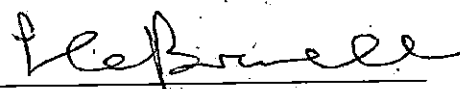
Alle ore 15:00 la seduta viene sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto

R.U.P.

  
dott. Pietro LEONE

Segretario

  
dott.ssa Silvia Bucciarelli

27

**VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELLE OFFERTE RISULTATE  
SOSPETTE DI ANOMALIA****(ART. 97 COMMA 5 DEL D. Lgs. 50/2016)****PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DI**Dispositivi medici "Bendaggi, cerotti"**INDETTA CON DELIBERA n. 483 del 17/05/2018****NUMERO RDO 1955075 SUDDIVISA IN 22 LOTTI**

Premesso che

- il Dott. Pietro LEONE, Responsabile del Procedimento della procedura di gara indicata in oggetto, ha disposto il sorteggio del criterio di calcolo dell'anomalia effettuato dal sistema MePA;
- che il sistema MePA ha individuato tale criterio in quello disciplinato dall' art. 97, comma 2, lett. a);
- che all'esito dell'apertura delle offerte economiche tramite piattaforma MEPA per la procedura in premessa, sono risultate sospette di anomalia le offerte degli operatori sotto elencati:

- ditta ARTSANITY, lotto 20;
- ditta BENEFIS, lotto 5;
- ditta DEALFA, lotti 2 e 3;
- ditta LUIGI SALVADORI, lotti 2, 5 e 15;
- ditta EUROFARM, lotti 3 e 8;
- ditta FARMAC ZABBAN, lotti 2, 3, 8, 15 E 20;
- ditta F.A.S.E., lotto 8;
- ditta IDS, lotto 3;
- ditta MEGAPHARMA, lotto 20;
- ditta PIKDARE, lotto 15;
- ditta VINCAL, lotto 20;

- che in data 10/07/2018 sono state inviate tramite sistema di comunicazioni abilitato per la procedura di gara presso la relativa sezione del MePA, le note di richiesta dei giustificativi per le offerte sospette di anomalia, ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 5 del D. Lgs 50/2016;

- che i chiarimenti sono pervenuti nei termini previsti.

Ciò premesso

in data 25 luglio 2018, si riunisce il Seggio di Gara composto dal R.U.P. e dal Segretario della procedura, dott.ssa Silvia Bucciarelli per esaminare i chiarimenti resi dalla società

**MEGAPHARMA, lotto 20:**



Il RUP premette che nella valutazione della documentazione prodotta dalle sopra citate società ha fatto riferimento alla giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, nonché in base alle disposizioni del comma 4 art. 97, d.lgs 50/2016, in base alla quale:

- [1] le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- [2] l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa, tenendo però conto che, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica senza qualsiasi previsione di utile, non è stabilita né regolamentata una quota di utile al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi non congrua;
- [3] il D.Lgs. 50/2016 precisa che possano prendersi in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi, nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- [4] la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- [5] il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- [6] la motivazione dell'anomalia deve essere sviluppata con approfondimento ed in maniera analitica solo nel caso in cui venga espresso un giudizio di non congruità che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale; quando invece le giustificazioni sono formulate con documentazione scritta e depositata agli atti che, essendo acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo, è sufficiente una motivazione stringata ed espressa *per relationem* alle giustificazioni offerte dall'impresa;
- [7] i chiarimenti di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono, in particolare, riferirsi:
  - a) all'economia del processo di prestazione dei servizi;
  - b) alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui può disporre l'offerente per prestare i servizi;
  - c) all'originalità dei servizi proposti dall'offerente.
- [8] non sono ammesse giustificazioni in relazioni a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- [9] non sono, altresì, ammesse giustificazioni riguardanti gli oneri della sicurezza.

Si analizza la relazione della società ditta MEGAPHARMA:

- a) la società dichiara che "...(...) può proporre per l'articolo in oggetto condizioni particolarmente vantaggiose essendone fabbricante ed evitando quindi "passaggi";

nonché

- b) voci di prezzo che concorrono a formare il prezzo d'offerta:

COSTO ACQUISTO ILAVORAZIONE: 61%;

MOVIMENTAZIONE INTERNA: 2,5%;

TRASPORTO: 5%

COSTO SICUREZZA: 0,5%

COSTI SICUREZZA ESTERNI: 0%



ASL  
ROMA 1

COSTI VARI: 7%

c) la società dichiara un utile pari al 24%.

Il RUP non ravvisa elementi di anomalia dell'offerta in questione, pertanto la considera valida ai fini di un giudizio complessivamente positivo circa la sua affidabilità, considerando congrui i prezzi unitari e complessivi proposti.

Alle ore 15:00 la seduta viene sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto

R.U.P.

dott. Pietro LEONE

Segretario

dott.ssa Silvia Bucciarelli



**VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELLE OFFERTE RISULTATE  
SOSPETTE DI ANOMALIA****(ART. 97 COMMA 5 DEL D. Lgs. 50/2016)****PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DI**Dispositivi medici "Bendaggi, cerotti"**INDETTA CON DELIBERA n. 483 del 17/05/2018****NUMERO RDO 1955075 SUDDIVISA IN 22 LOTTI**

Premesso che

- il Dott. Pietro LEONE, Responsabile del Procedimento della procedura di gara indicata in oggetto, ha disposto il sorteggio del criterio di calcolo dell'anomalia effettuato dal sistema MePA;
- che il sistema MePA ha individuato tale criterio in quello disciplinato dall' art. 97, comma 2, lett. a);
- che all'esito dell'apertura delle offerte economiche tramite piattaforma MEPA per la procedura in premessa, sono risultate sospette di anomalia le offerte degli operatori sotto elencati:

- ditta ARTSANITY, lotto 20;
- ditta BENEFIS, lotto 5;
- ditta DEALFA, lotto 2 e 3;
- ditta LUIGI SALVADORI, lotti 2, 5 e 15;
- ditta EUROFARM, lotti 3 e 8;
- ditta FARMAC ZABBAN, lotti 2, 3, 8, 15 E 20;
- ditta F.A.S.E., lotto 8;
- ditta IDS, lotto 3;
- ditta MEGAPHARMA, lotto 20;
- ditta PIKDARE, lotto 15;
- ditta VINCAL, lotto 20;

- che in data 10/07/2018 sono state inviate tramite sistema di comunicazioni abilitato per la procedura di gara presso la relativa sezione del MePA, le note di richiesta dei giustificativi per le offerte sospette di anomalia, ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 5 del D. Lgs 50/2016;

- che i chiarimenti sono pervenuti nei termini previsti.

Ciò premesso

in data 25 luglio 2018, si riunisce il Seggio di Gara composto dal R.U.P. e dal Segretario della procedura, dott.ssa Silvia Bucciarelli per esaminare i chiarimenti resi dalla società

IDS, lotto 3:





Il RUP premette che nella valutazione della documentazione prodotta dalle sopra citate società ha fatto riferimento alla giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala; nonché in base alle disposizioni del comma 4 art. 97, d.lgs 50/2016, in base alla quale:

- [1] le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- [2] l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa, tenendo però conto che, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica senza qualsiasi previsione di utile, non è stabilita né regolamentata una quota di utile al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi non congrua;
- [3] il D.Lgs. 50/2016 precisa che possano prendersi in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi, nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- [4] la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- [5] il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- [6] la motivazione dell'anomalia deve essere sviluppata con approfondimento ed in maniera analitica solo nel caso in cui venga espresso un giudizio di non congruità che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale; quando invece le giustificazioni sono formulate con documentazione scritta e depositata agli atti che, essendo acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo, è sufficiente una motivazione stringata ed espressa *per relationem* alle giustificazioni offerte dall'impresa;
- [7] i chiarimenti di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono, in particolare, riferirsi:
  - a) all'economia del processo di prestazione dei servizi;
  - b) alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui può disporre l'offerente per prestare i servizi;
  - c) all'originalità dei servizi proposti dall'offerente.
- [8] non sono ammesse giustificazioni in relazioni a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- [9] non sono, altresì, ammesse giustificazioni riguardanti gli oneri della sicurezza.

Si analizza la relazione della società IDS srl:

- a) la società dichiara *"...di aver ricevuto offerte particolari dalla ditta produttrice, ciò che ha permesso di applicare un ribasso aggiuntivo all'offerta presentata; i costi di trasporto sono ridotti per la tipologia dei prodotti e per contratti di abbonamento con vettori convenzionati; la tipologia del prodotto e l'organizzazione aziendale, genera un costo del lavoro dei dipendenti per l'espletamento della fornitura in questione pari a zero, pur mantenendo un costo totale del personale non inferiore ai minimi salariali retributivi.*

Il RUP non ravvisa elementi di anomalia dell'offerta in questione, pertanto la considera valida ai fini di un giudizio complessivamente positivo circa la sua affidabilità, considerando congrui i prezzi unitari e complessivi proposti.



ASL  
ROMA 1

Alle ore 15:00 la seduta viene sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto

R.U.P.

dott. Pietro LEONE

Segretario

dott.ssa Silvia Bucciarelli

**VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELLE OFFERTE RISULTATE  
SOSPETTE DI ANOMALIA****(ART. 97 COMMA 5 DEL D. Lgs. 50/2016)****PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DI**Dispositivi medici "Bendaggi, cerotti"**INDETTA CON DELIBERA n. 483 del 17/05/2018****NUMERO RDO 1955075 SUDDIVISA IN 22 LOTTI**

Premesso che

- il Dott. Pietro LEONE, Responsabile del Procedimento della procedura di gara indicata in oggetto, ha disposto il sorteggio del criterio di calcolo dell'anomalia effettuato dal sistema MePA;
- che il sistema MePA ha individuato tale criterio in quello disciplinato dall' art. 97, comma 2, lett. a);
- che all'esito dell'apertura delle offerte economiche tramite piattaforma MEPA per la procedura in premessa, sono risultate sospette di anomalia le offerte degli operatori sotto elencati:

- ditta ARTSANITY, lotto 20;
- ditta BENEFIS, lotto 5;
- ditta DEALFA, lotti 2 e 3;
- ditta LUIGI SALVADORI, lotti 2, 5 e 15;
- ditta EUROFARM, lotti 3 e 8;
- ditta FARMAC ZABBAN, lotti 2, 3, 8, 15 e 20;
- ditta F.A.S.E., lotto 8;
- ditta IDS, lotto 3;
- ditta MEGAPHARMA, lotto 20;
- ditta PIKDARE, lotto 15;
- ditta VINCAL, lotto 20;

- che in data 10/07/2018 sono state inviate tramite sistema di comunicazioni abilitato per la procedura di gara presso la relativa sezione del MePA, le note di richiesta dei giustificativi per le offerte sospette di anomalia, ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 5 del D. Lgs 50/2016;

- che i chiarimenti sono pervenuti nei termini previsti.

Ciò premesso

in data 25 luglio 2018, si riunisce il Seggio di Gara composto dal R.U.P. e dal Segretario della procedura, dott.ssa Silvia Bucciarelli per esaminare i chiarimenti resi dalla società

**FARMAC ZABBAN, lotti 2, 3, 8, 15 e 20:**



ASL  
ROMA 1

Il RUP premette che nella valutazione della documentazione prodotta dalle sopra citate società ha fatto riferimento alla giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, nonché in base alle disposizioni del comma 4 art. 97, d.lgs 50/2016, in base alla quale:

- [1] le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto, e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- [2] l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa, tenendo però conto che, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica senza qualsiasi previsione di utile, non è stabilita né regolamentata una quota di utile al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi non congrua;
- [3] il D.Lgs. 50/2016 precisa che possano prendersi in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi, nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- [4] la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- [5] il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- [6] la motivazione dell'anomalia deve essere sviluppata con approfondimento ed in maniera analitica solo nel caso in cui venga espresso un giudizio di non congruità che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale; quando invece le giustificazioni sono formulate con documentazione scritta e depositata agli atti che, essendo acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo, è sufficiente una motivazione stringata ed espressa *per relationem* alle giustificazioni offerte dall'impresa;
- [7] i chiarimenti di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono, in particolare, riferirsi:
  - a) all'economia del processo di prestazione dei servizi;
  - b) alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui può disporre l'offerente per prestare i servizi;
  - c) all'originalità dei servizi proposti dall'offerente.
- [8] non sono ammesse giustificazioni in relazioni a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- [9] non sono, altresì, ammesse giustificazioni riguardanti gli oneri della sicurezza.

Si analizza la relazione della società ditta FARMAC ZABBAN:

- a) la società dichiara che "...(...) la società si avvale di macchinari d'avanzata tecnologia, ed ha potuto operare economie di processo e adottare procedimenti e soluzioni tecniche che permettono di ottimizzare i tempi di produzione e di ammortizzare i costi;

nonché

- b) voci di prezzo che concorrono a formare il prezzo d'offerta:

COSTI MATERIE PRIME: 62%;  
COSTO MANODOPERA: 10%;  
COSTO IMBALLAGGIO: 3%;  
COSTI CERTIFICAZIONE: 2%



ASL  
ROMA 1

SPESE GENERALI: 14%

SPESE SICUREZZA: 2%

INTERESSI PASSIVI: 3%

c) la società dichiara un utile pari al 4%.

Il RUP non ravvisa elementi di anomalia dell'offerta in questione, pertanto la considera valida ai fini di un giudizio complessivamente positivo circa la sua affidabilità, considerando congrui i prezzi unitari e complessivi proposti.

Alle ore 15:00 la seduta viene sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto

R.U.P.

dott. Pietro LEONE

Segretario

dott.ssa Silvia Bucciarelli

**VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELLE OFFERTE RISULTATE  
SOSPETTE DI ANOMALIA****(ART. 97 COMMA 5 DEL D. Lgs. 50/2016)****PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DI**Dispositivi medici "Bendaggi, cerotti"**INDETTA CON DELIBERA n. 483 del 17/05/2018****NUMERO RDO 1955075 SUDDIVISA IN 22 LOTTI**

Premesso che

- il Dott. Pietro LEONE, Responsabile del Procedimento della procedura di gara indicata in oggetto, ha disposto il sorteggio del criterio di calcolo dell'anomalia effettuato dal sistema MePA;
- che il sistema MePA ha individuato tale criterio in quello disciplinato dall' art. 97, comma 2, lett. a);
- che all'esito dell'apertura delle offerte economiche tramite piattaforma MEPA per la procedura in premessa, sono risultate sospette di anomalia le offerte degli operatori sotto elencati:

- ditta ARTSANITY, lotto 20;
- ditta BENEFIS, lotto 5;
- ditta DEALFA, lotti 2 e 3;
- ditta LUIGI SALVADORI, lotti 2, 5 e 15;
- ditta EUROFARM, lotti 3 e 8;
- ditta FARMAC ZABBAN, lotti 2, 3, 8, 15 E 20;
- ditta F.A.S.E., lotto 8;
- ditta IDS, lotto 3;
- ditta MEGAPHARMA, lotto 20;
- ditta PIKDARE, lotto 15;
- ditta VINCAL, lotto 20;

- che in data 10/07/2018 sono state inviate tramite sistema di comunicazioni abilitato per la procedura di gara presso la relativa sezione del MePA, le note di richiesta dei giustificativi per le offerte sospette di anomalia, ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 5 del D. Lgs 50/2016;

- che i chiarimenti sono pervenuti nei termini previsti.

Ciò premesso

in data 25 luglio 2018, si riunisce il Seggio di Gara composto dal R.U.P. e dal Segretario della procedura, dott.ssa Silvia Bucciarelli per esaminare i chiarimenti resi dalla società

**DEALFA, lotti 2 e 3:**



Il RUP premette che nella valutazione della documentazione prodotta dalle sopra citate società ha fatto riferimento alla giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, nonché in base alle disposizioni del comma 4 art. 97, d.lgs 50/2016, in base alla quale:

- [1] le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- [2] l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa, tenendo però conto che, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica senza qualsiasi previsione di utile, non è stabilita né regolamentata una quota di utile al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi non congrua;
- [3] il D.Lgs. 50/2016 precisa che possano prendersi in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi, nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- [4] la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- [5] il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento; bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- [6] la motivazione dell'anomalia deve essere sviluppata con approfondimento ed in maniera analitica solo nel caso in cui venga espresso un giudizio di non congruità che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale; quando invece le giustificazioni sono formulate con documentazione scritta e depositata agli atti che, essendo acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo, è sufficiente una motivazione stringata ed espressa *per relationem* alle giustificazioni offerte dall'impresa;
- [7] i chiarimenti di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono, in particolare, riferirsi:
  - a) all'economia del processo di prestazione dei servizi;
  - b) alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui può disporre l'offerente per prestare i servizi;
  - c) all'originalità dei servizi proposti dall'offerente.
- [8] non sono ammesse giustificazioni in relazioni a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- [9] non sono, altresì, ammesse giustificazioni riguardanti gli oneri della sicurezza.

Si analizza la relazione della società DEALFA srl:

- a) la società dichiara che *"...lo stabilimento di produzione ha adottato una tecnologia produttiva in grado di automatizzare e velocizzare la produzione limitando il costo della manodopera; (...) l'Azienda ha la possibilità di programmare gli acquisti con largo anticipo riuscendo ad ottenere condizioni favorevoli sull'acquisto della materia prima; essendo la DEALFA fabbricante e non avendo intermediari per la vendita del prodotto stesso, la produzione viene garantita da privativa industriale;*

nonché

- b) analisi prezzi:

SPESE GENERALI D'AZIENDA: 10%;  
COSTI ONERI SICUREZZA 0,50%;





ASL  
ROMA 1

COSTO DEL LAVORO: 19,6%;

COSTI MACCHINARI, ATTREZZATURE: 9,9%.

COSTI APPROVVIGIONAMENTO MATERIE PRIME: 54,59%

c) la società dichiara un utile pari al 5,41%.

Il RUP non ravvisa elementi di anomalia dell'offerta in questione, pertanto la considera valida ai fini di un giudizio complessivamente positivo circa la sua affidabilità, considerando congrui i prezzi unitari e complessivi proposti.

Alle ore 15:00 la seduta viene sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto

R.U.P.

dott. Pietro LEONE

Segretario

dott.ssa Silvia Bucciarelli

**VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELLE OFFERTE RISULTATE  
SOSPETTE DI ANOMALIA****(ART. 97 COMMA 5 DEL D. Lgs. 50/2016)****PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DI**Dispositivi medici "Bendaggi, cerotti"**INDETTA CON DELIBERA n. 483 del 17/05/2018****NUMERO RDO 1955075 SUDDIVISA IN 22 LOTTI**

Premesso che

- il Dott. Pietro LEONE, Responsabile del Procedimento della procedura di gara indicata in oggetto, ha disposto il sorteggio del criterio di calcolo dell'anomalia effettuato dal sistema MePA;
- che il sistema MePA ha individuato tale criterio in quello disciplinato dall' art. 97, comma 2, lett. a);
- che all'esito dell'apertura delle offerte economiche tramite piattaforma MEPA per la procedura in premessa, sono risultate sospette di anomalia le offerte degli operatori sotto elencati:

- ditta ARTSANITY, lotto 20;
- ditta BENEFIS, lotto 5;
- ditta DEALFA, lotti 2 e 3;
- ditta LUIGI SALVADORI, lotti 2, 5 e 15;
- ditta EUROFARM, lotti 3 e 8;
- ditta FARMAC ZABBAN, lotti 2, 3, 8, 15 e 20;
- ditta F.A.S.E., lotto 8;
- ditta IDS, lotto 3;
- ditta MEGAPHARMA, lotto 20;
- ditta PIKDARE, lotto 15;
- ditta VINCAL, lotto 20;

- che in data 10/07/2018 sono state inviate tramite sistema di comunicazioni abilitato per la procedura di gara presso la relativa sezione del MePA, le note di richiesta dei giustificativi per le offerte sospette di anomalia, ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 5 del D. Lgs 50/2016;

- che i chiarimenti sono pervenuti nei termini previsti.

Ciò premesso

in data 25 luglio 2018, si riunisce il Seggio di Gara composto dal R.U.P. e dal Segretario della procedura, dott.ssa Silvia Bucciarelli per esaminare i chiarimenti resi dalla società

**F.A.S.E., lotto 8:**



ASL  
ROMA 1

Il RUP premette che nella valutazione della documentazione prodotta dalle sopra citate società ha fatto riferimento alla giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, nonché in base alle disposizioni del comma 4 art. 97, d.lgs 50/2016, in base alla quale:

- [1] le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- [2] l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa, tenendo però conto che, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica senza qualsiasi previsione di utile, non è stabilita né regolamentata una quota di utile al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi non congrua;
- [3] il D.Lgs. 50/2016 precisa che possano prendersi in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi, nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- [4] la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- [5] il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- [6] la motivazione dell'anomalia deve essere sviluppata con approfondimento ed in maniera analitica solo nel caso in cui venga espresso un giudizio di non congruità che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale; quando invece le giustificazioni sono formulate con documentazione scritta e depositata agli atti che, essendo acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo, è sufficiente una motivazione stringata ed espressa *per relationem* alle giustificazioni offerte dall'impresa;
- [7] i chiarimenti di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono, in particolare, riferirsi:
  - a) all'economia del processo di prestazione dei servizi;
  - b) alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui può disporre l'offerente per prestare i servizi;
  - c) all'originalità dei servizi proposti dall'offerente.
- [8] non sono ammesse giustificazioni in relazioni a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- [9] non sono, altresì, ammesse giustificazioni riguardanti gli oneri della sicurezza.

Si analizza la relazione della società ditta F.A.S.E.:

- a) la società dichiara che "...(...) la società fondamentale distribuisce prodotti realizzati da imprese che adottano tecniche di costruzione e fabbricazione all'avanguardia con selezione delle materie prime utilizzate;

nonché

- b) voci di prezzo che concorrono a formare il prezzo d'offerta (euro 4.842,00):

COSTI FORNITURA: € 3.040,68;

COSTI TRASPORTO: € 242,10;

COSTI LOGISTICA: € 72,63;

COSTO LAVORO PER GESTIONE FORNITURA: € 96,84

QUOTA AMMORTAMENTI SPESE VARIE: € 14,53



ASL  
ROMA 1

COSTO LAVORO PER PROCEDURA: € 72,63

QUOTA PARTE COSTI SICUREZZA: € 2,57

c) la società dichiara un utile pari ad € 1.302,59.

Il RUP non ravvisa elementi di anomalia dell'offerta in questione, pertanto la considera valida ai fini di un giudizio complessivamente positivo circa la sua affidabilità, considerando congrui i prezzi unitari e complessivi proposti.

Alle ore 15:00 la seduta viene sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto

R.U.P.

dott. Pietro LEONE

Segretario

dott.ssa Silvia Bucciarelli

27

**VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELLE OFFERTE RISULTATE  
SOSPETTE DI ANOMALIA****(ART. 97 COMMA 5 DEL D. Lgs. 50/2016)****PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DI**Dispositivi medici "Bendaggi, cerotti"**INDETTA CON DELIBERA n. 483 del 17/05/2018****NUMERO RDO 1955075 SUDDIVISA IN 22 LOTTI**

Premesso che

- il Dott. Pietro LEONE, Responsabile del Procedimento della procedura di gara indicata in oggetto, ha disposto il sorteggio del criterio di calcolo dell'anomalia effettuato dal sistema MePA;
- che il sistema MePA ha individuato tale criterio in quello disciplinato dall' art. 97, comma 2, lett. a);
- che all'esito dell'apertura delle offerte economiche tramite piattaforma MEPA per la procedura in premessa, sono risultate sospette di anomalia le offerte degli operatori sotto elencati:

- ditta ARTSANITY, lotto 20;
- ditta BENEFIS, lotto 5;
- ditta DEALFA, lotto 2 e 3;
- ditta LUIGI SALVADORI, lotti 2, 5 e 15;
- ditta EUROFARM, lotti 3 e 8;
- ditta FARMAC ZABBAN, lotti 2, 3, 8, 15 E 20;
- ditta F.A.S.E., lotto 8;
- ditta IDS, lotto 3;
- ditta MEGAPHARMA, lotto 20;
- ditta PIKDARE, lotto 15;
- ditta VINCAL, lotto 20;

- che in data 10/07/2018 sono state inviate tramite sistema di comunicazioni abilitato per la procedura di gara presso la relativa sezione del MePA, le note di richiesta dei giustificativi per le offerte sospette di anomalia, ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 5 del D. Lgs 50/2016;

- che i chiarimenti sono pervenuti nei termini previsti.

Ciò premesso

in data 25 luglio 2018, si riunisce il Seggio di Gara composto dal R.U.P. e dal Segretario della procedura, dott.ssa Silvia Bucciarelli per esaminare i chiarimenti resi dalla società

**BENEFIS, lotto 5:**



ASL  
ROMA 1

Il RUP premette che nella valutazione della documentazione prodotta dalle sopra citate società ha fatto riferimento alla giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, nonché in base alle disposizioni del comma 4 art. 97, d.lgs 50/2016, in base alla quale:

- [1] le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- [2] l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa, tenendo però conto che, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica senza qualsiasi previsione di utile, non è stabilita né regolamentata una quota di utile al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi non congrua;
- [3] il D.lgs. 50/2016 precisa che possano prendersi in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi, nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- [4] la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- [5] il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- [6] la motivazione dell'anomalia deve essere sviluppata con approfondimento ed in maniera analitica solo nel caso in cui venga espresso un giudizio di non congruità che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale; quando invece le giustificazioni sono formulate con documentazione scritta e depositata agli atti che, essendo acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo, è sufficiente una motivazione stringata ed espressa *per relationem* alle giustificazioni offerte dall'impresa;
- [7] i chiarimenti di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono, in particolare, riferirsi:
  - a) all'economia del processo di prestazione dei servizi;
  - b) alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui può disporre l'offerente per prestare i servizi;
  - c) all'originalità dei servizi proposti dall'offerente.
- [8] non sono ammesse giustificazioni in relazioni a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- [9] non sono, altresì, ammesse giustificazioni riguardanti gli oneri della sicurezza.

Si analizza la relazione della società BENEFIS srl:

- a) la società dichiara che "...i costi di trasporto sono contenuti (....) per la presenza del porto nella città e per buone condizioni stabilite con spedizionieri e corrieri; ; la movimentazione dei prodotti avviene con proprio personale nei magazzini di proprietà; i quantitativi movimentati sono rilevanti e questo esalta la competitività sul mercato; la quotazione effettuata è onnicomprensiva di quanto necessita alla compiuta effettuazione della fornitura, pertanto l'offerta è sufficientemente remunerativa per l'Azienda; gli articoli offerti per il lotto 5 sono prodotti dalla benefis e gli stabilimenti di produzione, automatizzati, sono collocati all'estero in paesi dove i costi di produzione sono sensibilmente più bassi rispetto a quelli italiani;

nonché

- b) le voci di prezzo che concorrono alla formazione del prezzo finale incidono come segue:



ASL  
ROMA 1

- COSTO MERCE: 71%;
- COSTO MANODOPERA 4,80%;
- TRASPORTI: 4%;
- SPESE VARIE AZIENDALI: 15%;
- COSTI PER LA SICUREZZA: 0,20%.

c) la società dichiara un utile pari al 5%.

Il RUP non ravvisa elementi di anomalia dell'offerta in questione, pertanto la considera valida ai fini di un giudizio complessivamente positivo circa la sua affidabilità, considerando congrui i prezzi unitari e complessivi proposti.

Alle ore 15:00 la seduta viene sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto

R.U.P.

  
dott. Pietro LEONE

Segretario

  
dott.ssa Silvia Bucciarelli

**VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELLE OFFERTE RISULTATE  
SOSPETTE DI ANOMALIA****(ART. 97 COMMA 5 DEL D. Lgs. 50/2016)****PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DI**Dispositivi medici "Bendaggi, cerotti"**INDETTA CON DELIBERA n. 483 del 17/05/2018****NUMERO RDO 1955075 SUDDIVISA IN 22 LOTTI**

Premesso che

- il Dott. Pietro LEONE, Responsabile del Procedimento della procedura di gara indicata in oggetto, ha disposto il sorteggio del criterio di calcolo dell'anomalia effettuato dal sistema MePA;
- che il sistema MePA ha individuato tale criterio in quello disciplinato dall' art. 97, comma 2, lett. a);
- che all'esito dell'apertura delle offerte economiche tramite piattaforma MEPA per la procedura in premessa, sono risultate sospette di anomalia le offerte degli operatori sotto elencati:

- ditta ARTSANITY, lotto 20;
- ditta BENEFIS, lotto 5;
- ditta DEALFA, lotto 2 e 3;
- ditta LUIGI SALVADORI, lotti 2, 5 e 15;
- ditta EUROFARM, lotti 3 e 8;
- ditta FARMAC ZABBAN, lotti 2, 3, 8, 15 E 20;
- ditta F.A.S.E., lotto 8;
- ditta IDS, lotto 3;
- ditta MEGAPHARMA, lotto 20;
- ditta PIKDARE, lotto 15;
- ditta VINCAL, lotto 20;

- che in data 10/07/2018 sono state inviate tramite sistema di comunicazioni abilitato per la procedura di gara presso la relativa sezione del MePA, le note di richiesta dei giustificativi per le offerte sospette di anomalia, ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 5 del D. Lgs 50/2016;

- che i chiarimenti sono pervenuti nei termini previsti.

Ciò premesso

in data 25 luglio 2018, si riunisce il Seggio di Gara composto dal R.U.P. e dal Segretario della procedura, dott.ssa Silvia Bucciarelli per esaminare i chiarimenti resi dalla società

**ARTSANITY, lotto 20:**





Il RUP premette che nella valutazione della documentazione prodotta dalle sopra citate società ha fatto riferimento alla giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, nonché in base alle disposizioni del comma 4 art. 97, d.lgs 50/2016, in base alla quale:

- [1] le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- [2] l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa, tenendo però conto che, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica senza qualsiasi previsione di utile, non è stabilita né regolamentata una quota di utile al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi non congrua;
- [3] il D.Lgs. 50/2016 precisa che possano prendersi in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi, nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- [4] la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- [5] il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- [6] la motivazione dell'anomalia deve essere sviluppata con approfondimento ed in maniera analitica solo nel caso in cui venga espresso un giudizio di non congruità che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale; quando invece le giustificazioni sono formulate con documentazione scritta e depositata agli atti che, essendo acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo, è sufficiente una motivazione stringata ed espressa *per relationem* alle giustificazioni offerte dall'impresa;
- [7] i chiarimenti di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono, in particolare, riferirsi:
  - a) all'economia del processo di prestazione dei servizi;
  - b) alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui può disporre l'offerente per prestare i servizi;
  - c) all'originalità dei servizi proposti dall'offerente.
- [8] non sono ammesse giustificazioni in relazioni a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- [9] non sono, altresì, ammesse giustificazioni riguardanti gli oneri della sicurezza.

Si analizza la relazione della società ARTSANITY srl:

- a) la società dichiara che "...i prezzi applicati ai (...) prodotti derivano in particolare da accordi vantaggiosi stabiliti con i fornitori

nonché

- b) le voci di prezzo che concorrono indicativamente a formare l'importo complessivo d'offerta sono le seguenti:

MATERIALI: 40%;

MANODOPERA 32%;

TRASPORTO: 5%;

SPESE GENERALI: 3%;

COSTI PER LA SICUREZZA: 0,001%.



ASL  
ROMA 1

- c) la società dichiara un utile pari al 19,999%.
- Il RUP non ravvisa elementi di anomalia dell'offerta in questione, pertanto la considera valida ai fini di un giudizio complessivamente positivo circa la sua affidabilità, considerando congrui i prezzi unitari e complessivi proposti.

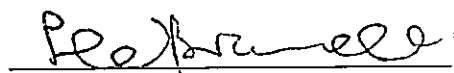
Alle ore 15:00 la seduta viene sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto

R.U.P.

  
dott. Pietro LEONE

Segretario

  
dott.ssa Silvia Bucciarelli



**VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELLE OFFERTE RISULTATE  
SOSPETTE DI ANOMALIA**

**(ART. 97 COMMA 5 DEL D. Lgs. 50/2016)**

**PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DI**

Dispositivi medici "Bendaggi, cerotti"

**INDETTA CON DELIBERA n. 483 del 17/05/2018**

**NUMERO RDO 1955075 SUDDIVISA IN 22 LOTTI**

Premesso che

- il Dott. Pietro LEONE, Responsabile del Procedimento della procedura di gara indicata in oggetto, ha disposto il sorteggio del criterio di calcolo dell'anomalia effettuato dal sistema MePA;
- che il sistema MePA ha individuato tale criterio in quello disciplinato dall' art. 97, comma 2, lett. a);
- che all'esito dell'apertura delle offerte economiche tramite piattaforma MEPA per la procedura in premessa, sono risultate sospette di anomalia le offerte degli operatori sotto elencati:

- ditta ARTSANITY, lotto 20;
- ditta BENEFIS, lotto 5;
- ditta DEALFA, lotti 2 e 3;
- ditta LUIGI SALVADORI, lotti 2, 5 e 15;
- ditta EUROFARM, lotti 3 e 8;
- ditta FARMAC ZABBAN, lotti 2, 3, 8, 15 E 20;
- ditta F.A.S.E., lotto 8;
- ditta IDS, lotto 3;
- ditta MEGAPHARMA, lotto 20;
- ditta PIKDARE, lotto 15;
- ditta VINCAL, lotto 20;

- che in data 10/07/2018 sono state inviate tramite sistema di comunicazioni abilitato per la procedura di gara presso la relativa sezione del MePA, le note di richiesta dei giustificativi per le offerte sospette di anomalia, ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 5 del D. Lgs 50/2016;

- che i chiarimenti sono pervenuti nei termini previsti.

Ciò premesso

in data 25 luglio 2018, si riunisce il Seggio di Gara composto dal R.U.P. e dal Segretario della procedura, dott.ssa Silvia Bucciarelli per esaminare i chiarimenti resi dalla società

**ditta LUIGI SALVADORI, lotti 2, 5 e 15:**





Il RUP premette che nella valutazione della documentazione prodotta dalle sopra citate società ha fatto riferimento alla giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, nonché in base alle disposizioni del comma 4 art. 97, d.lgs 50/2016, in base alla quale:

- [1] le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- [2] l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa, tenendo però conto che, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica senza qualsiasi previsione di utile, non è stabilita né regolamentata una quota di utile al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi non congrua;
- [3] il D.Lgs. 50/2016 precisa che possano prendersi in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi, nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- [4] la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- [5] il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- [6] la motivazione dell'anomalia deve essere sviluppata con approfondimento ed in maniera analitica solo nel caso in cui venga espresso un giudizio di non congruità che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale; quando invece le giustificazioni sono formulate con documentazione scritta e depositata agli atti che, essendo acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo, è sufficiente una motivazione stringata ed espressa *per relationem* alle giustificazioni offerte dall'impresa;
- [7] i chiarimenti di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono, in particolare, riferirsi:
  - a) all'economia del processo di prestazione dei servizi;
  - b) alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui può disporre l'offerente per prestare i servizi;
  - c) all'originalità dei servizi proposti dall'offerente.
- [8] non sono ammesse giustificazioni in relazioni a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- [9] non sono, altresì, ammesse giustificazioni riguardanti gli oneri della sicurezza.

Si analizza la relazione della società ditta LUIGI SALVADORI srl:

a) la società dichiara che *"... (...) ha provveduto ad una completa riorganizzazione della struttura logistica della rete distributiva, riducendo i costi gestionali ed acquisendo disponibilità di nuove strutture dislocate sul territorio nazionale, tale da consentire un capillare e tempestivo servizio di consegne; adotta un oculato incremento dell'approvvigionamento delle migliori materie prime e l'ottimizzazione dei costi generali nonché*

b) voci di prezzo che concorrono a formare il prezzo d'offerta:

COSTI INDUSTRIALI: 63,65%;

COSTI GENERALI: 26,25%;

COSTO DEL LAVORO: 9,56%;

ALTRI COSTI GENERALI: 2,59%



ASL  
ROMA 1

COSTI SICUREZZA: 0,02%

UTILE / PERDITA DI IMPRESA: - 2,07

Il RUP non ravvisa elementi di anomalia dell'offerta in questione, pertanto la considera valida ai fini di un giudizio complessivamente positivo circa la sua affidabilità, considerando congrui i prezzi unitari e complessivi proposti.

Alle ore 15:00 la seduta viene sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto

R.U.P.

dott. Pietro LEONE

Segretario

dott.ssa Silvia Bucciarelli

**VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELLE OFFERTE RISULTATE  
SOSPETTE DI ANOMALIA**

**(ART. 97 COMMA 5 DEL D. Lgs. 50/2016)**

**PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DI**

Dispositivi medici "Bendaggi, cerotti"

**INDETTA CON DELIBERA n. 483 del 17/05/2018**

**NUMERO RDO 1955075 SUDDIVISA IN 22 LOTTI**

Premesso che

- il Dott. Pietro LEONE, Responsabile del Procedimento della procedura di gara indicata in oggetto, ha disposto il sorteggio del criterio di calcolo dell'anomalia effettuato dal sistema MePA;
- che il sistema MePA ha individuato tale criterio in quello disciplinato dall' art. 97, comma 2, lett. a);
- che all'esito dell'apertura delle offerte economiche tramite piattaforma MEPA per la procedura in premessa, sono risultate sospette di anomalia le offerte degli operatori sotto elencati:

- ditta ARTSANITY, lotto 20;
- ditta BENEFIS, lotto 5;
- ditta DEALFA, lotti 2 e 3;
- ditta LUIGI SALVADORI, lotti 2, 5 e 15;
- ditta EUROFARM, lotti 3 e 8;
- ditta FARMAC ZABBAN, lotti 2, 3, 8, 15 E 20;
- ditta F.A.S.E., lotto 8;
- ditta IDS, lotto 3;
- ditta MEGAPHARMA, lotto 20;
- ditta PIKDARE, lotto 15;
- ditta VINCAL, lotto 20;

- che in data 10/07/2018 sono state inviate tramite sistema di comunicazioni abilitato per la procedura di gara presso la relativa sezione del MePA, le note di richiesta dei giustificativi per le offerte sospette di anomalia, ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 5 del D. Lgs 50/2016;

- che i chiarimenti sono pervenuti nei termini previsti.

Ciò premesso

in data 25 luglio 2018, si riunisce il Seggio di Gara composto dal R.U.P. e dal Segretario della procedura, dott.ssa Silvia Bucciarelli per esaminare i chiarimenti resi dalla società

**EUROFARM, lotti 3 e 8:**





Il RUP premette che nella valutazione della documentazione prodotta dalle sopra citate società ha fatto riferimento alla giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, nonché in base alle disposizioni del comma 4 art. 97, d.lgs 50/2016, in base alla quale:

- [1] le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- [2] l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa, tenendo però conto che, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica senza qualsiasi previsione di utile, non è stabilita né regolamentata una quota di utile al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi non congrua;
- [3] il D.Lgs. 50/2016 precisa che possano prendersi in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi, nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- [4] la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- [5] il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- [6] la motivazione dell'anomalia deve essere sviluppata con approfondimento ed in maniera analitica solo nel caso in cui venga espresso un giudizio di non congruità che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale; quando invece le giustificazioni sono formulate con documentazione scritta e depositata agli atti che, essendo acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo, è sufficiente una motivazione stringata ed espressa *per relationem* alle giustificazioni offerte dall'impresa;
- [7] i chiarimenti di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono, in particolare, riferirsi:
  - a) all'economia del processo di prestazione dei servizi;
  - b) alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui può disporre l'offerente per prestare i servizi;
  - c) all'originalità dei servizi proposti dall'offerente.
- [8] non sono ammesse giustificazioni in relazioni a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- [9] non sono, altresì, ammesse giustificazioni riguardanti gli oneri della sicurezza.

Si analizza la relazione della società ditta EUROFARM:

a) la società dichiara che "...(...) produce, commercializza e distribuisce direttamente la propria gamma di prodotti (...); il sistema produttivo si avvale di attrezzature moderne e sofisticate, impiegando materie prime di ottima qualità con abbattimento dei costi di produzione; nonché

b) voci di prezzo che concorrono a formare il prezzo d'offerta:

COSTI PRODUZIONE: 60%;  
COSTO MANODOPERA: 12%;  
COSTO IMBALLAGGIO: 3%;  
COSTI CERTIFICAZIONE: 1%  
COSTI TRASPORTO: 3%



ASL  
ROMA 1

COSTO SICUREZZA: 1%

EVENTUALI ALTRI COSTI: 15%

c) la società dichiara un utile pari al 5%.

Il RUP non ravvisa elementi di anomalia dell'offerta in questione, pertanto la considera valida ai fini di un giudizio complessivamente positivo circa la sua affidabilità, considerando congrui i prezzi unitari e complessivi proposti.

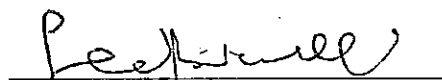
Alle ore 15:00 la seduta viene sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto

R.U.P.

  
dott. Pietro LEONE

Segretario

  
dott.ssa Silvia Bucciarelli





**VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELLE OFFERTE RISULTATE  
SOSPETTE DI ANOMALIA**

**(ART. 97 COMMA 5 DEL D. Lgs. 50/2016)**

**PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DI**

Dispositivi medici "Bendaggi, cerotti"

**INDETTA CON DELIBERA n. 483 del 17/05/2018**

**NUMERO RDO 1955075-SUDDIVISA IN 22 LOTTI**

Premesso che

- il Dott. Pietro LEONE, Responsabile del Procedimento della procedura di gara indicata in oggetto, ha disposto il sorteggio del criterio di calcolo dell'anomalia effettuato dal sistema MePA;
- che il sistema MePA ha individuato tale criterio in quello disciplinato dall' art. 97, comma 2, lett. a);
- che all'esito dell'apertura delle offerte economiche tramite piattaforma MEPA per la procedura in premessa, sono risultate sospette di anomalia le offerte degli operatori sotto elencati:

- ditta ARTSANITY, lotto 20;
- ditta BENEFIS, lotto 5;
- ditta DEALFA, lotti 2 e 3;
- ditta LUIGI SALVADORI, lotti 2, 5 e 15;
- ditta EUROFARM, lotti 3 e 8;
- ditta FARMAC ZABBAN, lotti 2, 3, 8, 15 E 20;
- ditta F.A.S.E., lotto 8;
- ditta IDS, lotto 3;
- ditta MEGAPHARMA, lotto 20;
- ditta PIKDARE, lotto 15;
- ditta VINCAL, lotto 20;

- che in data 10/07/2018 sono state inviate tramite sistema di comunicazioni abilitato per la procedura di gara presso la relativa sezione del MePA, le note di richiesta dei giustificativi per le offerte sospette di anomalia, ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 5 del D. Lgs 50/2016;

- che i chiarimenti sono pervenuti nei termini previsti.

Ciò premesso

in data 25 luglio 2018, si riunisce il Seggio di Gara composto dal R.U.P. e dal Segretario della procedura, dott.ssa Silvia Bucciarelli per esaminare i chiarimenti resi dalla società

**VINCAL, lotto 20:**





Il RUP premette che nella valutazione della documentazione prodotta dalle sopra citate società ha fatto riferimento alla giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, nonché in base alle disposizioni del comma 4 art. 97, d.lgs 50/2016, in base alla quale:

- [1] le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- [2] l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa, tenendo però conto che, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica senza qualsiasi previsione di utile, non è stabilita né regolamentata una quota di utile al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi non congrua;
- [3] il D.Lgs. 50/2016 precisa che possano prendersi in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi, nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- [4] la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- [5] il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- [6] la motivazione dell'anomalia deve essere sviluppata con approfondimento ed in maniera analitica solo nel caso in cui venga espresso un giudizio di non congruità che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale; quando invece le giustificazioni sono formulate con documentazione scritta e depositata agli atti che, essendo acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo, è sufficiente una motivazione stringata ed espressa *per relationem* alle giustificazioni offerte dall'impresa;
- [7] i chiarimenti di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono, in particolare, riferirsi:
  - a) all'economia del processo di prestazione dei servizi;
  - b) alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui può disporre l'offerente per prestare i servizi;
  - c) all'originalità dei servizi proposti dall'offerente.
- [8] non sono ammesse giustificazioni in relazioni a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- [9] non sono, altresì, ammesse giustificazioni riguardanti gli oneri della sicurezza.

Si analizza la relazione della società ditta VINCAL:

a) la società dichiara che "...(...) la formulazione dei prezzi offerti è resa possibile dai quantitativi acquistati da parte della ns. Società presso il produttore; l'acquisto del prodotto offerto avviene direttamente dal produttore, senza intermediazioni, e che viene offerto con i margini aziendali dichiarati nel precedente documento.

nonché

b) voci di prezzo che concorrono a formare il prezzo d'offerta:

COSTI DI ORIGINE DEI PRODOTTI: 57%;  
EVENTUALI AUMENTI PRIMA AGGIUDICAZIONE: 3%;  
COSTI TRASPORTO: 8%



ASL  
ROMA 1

COSTO COPERTURA GARANZIA: 5%

VARIE: 2%

La società dichiara un utile pari al 25%.

Il RUP non ravvisa elementi di anomalia dell'offerta in questione, pertanto la considera valida ai fini di un giudizio complessivamente positivo circa la sua affidabilità, considerando congrui i prezzi unitari e complessivi proposti.

Alle ore 15:00 la seduta viene sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto

R.U.P.

dott. Pietro LEONE

Segretario

dott.ssa Silvia Bucciarelli

257

[illegible]

Offerte

| Offerte             | Lotto 1                | Lotto 2                | Lotto 3                | Lotto 4                | Lotto 5                | Lotto 6                | Lotto 7                | Lotto 8                | Lotto 9                | Lotto 10               | Lotto 11               | Lotto 12               | Lotto 13               | Lotto 14               | Lotto 15               | Lotto 16               | Lotto 17               | Lotto 18               | Lotto 19               | Lotto 20               | Lotto 21               | Lotto 22               |
|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                     | Eur. orname<br>ro nte  | Eur. orname<br>ro nte  | Eur. orname<br>ro nte  | Eur. orname<br>ro nte  | Eur. orname<br>ro nte  | Eur. orname<br>ro nte  | Eur. orname<br>ro nte  | Eur. orname<br>ro nte  | Eur. orname<br>ro nte  | Eur. orname<br>ro nte  | Eur. orname<br>ro nte  | Eur. orname<br>ro nte  | Eur. orname<br>ro nte  | Eur. orname<br>ro nte  | Eur. orname<br>ro nte  | Eur. orname<br>ro nte  | Eur. orname<br>ro nte  | Eur. orname<br>ro nte  | Eur. orname<br>ro nte  | Eur. orname<br>ro nte  | Eur. orname<br>ro nte  | Eur. orname<br>ro nte  |
| SANT<br>EX          | Offerta<br>non inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata |
| STILM<br>ED         | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata |
| SVAS<br>BIOSA<br>NA | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata |
| VINC<br>AL          | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata | Offerta non<br>inviata |
| Miglio<br>offerta   | 44<br>0,00<br>ur       | 23<br>03,70<br>Eu      | 206<br>30,00<br>Eu     | 94<br>4,28<br>Eu       | 70<br>0,00<br>ur       | 25<br>23,00<br>Eu      | 78<br>0,00<br>ur       | 340<br>2,60<br>Eu      | 763<br>8,00<br>Eu      | 255<br>65,00<br>Eu     | 255<br>65,00<br>Eu     | 72<br>38,00<br>Eu      | 124<br>62,00<br>Eu     | 275<br>25,00<br>Eu     | 130<br>20,00<br>Eu     | 11<br>23,00<br>Eu      | 41<br>5,28<br>Eu       | 45<br>8,00<br>ur       | 28<br>0,50<br>Eu       | 44<br>76,00<br>Eu      | 18<br>80,00<br>Eu      | 18<br>80,00<br>Eu      |

25

Allegato 4

| PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EX ART. 35 co. 2 lett. b), TRAMITE MEPA - BENDAGGI, CEROTTI |       |                                                                                                       |                 |               |                              |                                            |                                                                           |                                          |                       |                          |                         |         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---------|-----------|
| Area compilata dal PUNTO ORDINANTE                                                                                   |       |                                                                                                       |                 |               | Area compilata dal FORNITORE |                                            |                                                                           |                                          |                       |                          |                         |         |           |
| CIG                                                                                                                  | LOTTO | Descrizione                                                                                           | Unità di misura | Qtà richieste | Marca                        | Codice Articolo Fornitore prodotto offerto | Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto           | Prezzo unitario DI LISTINO (IVA esclusa) | % DI SCONTO APPLICATA | PREZZO UNITARIO SCONTATO | Prezzo Totale per LOTTO | CND     | ROM       |
| 747590719F                                                                                                           | 1     | CEROTTO CHIRURGICO SU ROCCHETTO (A NASTRO) IN TELA AREATO                                             |                 |               |                              |                                            |                                                                           |                                          |                       |                          |                         |         |           |
|                                                                                                                      |       | h. cm 2,5                                                                                             | rotolo          | 2000          | Farmacero                    | 2000000792C                                | Cerotto in tela su rochetto - cod. 2000000792C                            | 0,5319                                   | 58,64%                | 0,22                     | € 440,00                | M050101 | 690107    |
| 7475909345                                                                                                           | 2     | CEROTTO CHIRURGICO SU ROCCHETTO (A NASTRO) IN TNT                                                     |                 |               |                              |                                            |                                                                           |                                          |                       |                          |                         |         |           |
|                                                                                                                      | a     | h. cm 2,5                                                                                             | rotolo          | 14500         | Dealfa                       | CNW10250                                   | Touchmed - Cerotto adesivo areato in TNT                                  | 0,111                                    | 50%                   | 0,0555                   | € 804,75                | M050101 | 1319266/R |
|                                                                                                                      | b     | h. cm 5                                                                                               | rotolo          | 4500          | Dealfa                       | CNW10500                                   | Touchmed - Cerotto adesivo areato in TNT                                  | 0,6662                                   | 50%                   | 0,3331                   | € 1.498,95              | M050101 | 1319266/R |
| 7475943F50                                                                                                           | 3     | CEROTTO CHIRURGICO SU ROCCHETTO (A NASTRO) IN SETA ARTIFICIALE                                        |                 |               |                              |                                            |                                                                           |                                          |                       |                          |                         |         |           |
|                                                                                                                      | a     | h. cm 2,5                                                                                             | rotolo          | 13000         | Farmacero                    | 2000001001C                                | Cerotto in seta su rochetto - cod. 2000001001C                            | 0,9142                                   | 65,00%                | 0,32                     | € 4.160,00              | M050101 | 690087    |
|                                                                                                                      | b     | h. cm 5                                                                                               | rotolo          | 27000         | Farmacero                    | 2000001002C                                | Cerotto in seta su rochetto - cod. 2000001002C                            | 1,8                                      | 66,11%                | 0,61                     | € 16.470,00             | M050101 | 690087    |
| 74759461CE                                                                                                           | 4     | CEROTTO IN MATERIALE PLASTICO (POLIETILENE MICROFORATO)                                               |                 |               |                              |                                            |                                                                           |                                          |                       |                          |                         |         |           |
|                                                                                                                      |       | cm 2,5                                                                                                | rotolo          | 4300          | Dealfa                       | CPE10250                                   | Touchmed - Cerotto adesivo areato in Polietilene                          | 0,4392                                   | 50%                   | 0,2196                   | € 944,28                | M050101 | 1319222/R |
| 74759472A1                                                                                                           | 5     | CEROTTO PER FISSAGGIO DI AREE ESTESE, ESTENSIBILE, POROSO (SUPPORTO PER FISSAGGIO MEDICAZIONI) IN TNT |                 |               |                              |                                            |                                                                           |                                          |                       |                          |                         |         |           |
|                                                                                                                      |       | cm 5                                                                                                  | rotolo          | 1400          | LUXOR PORE                   | 72212 DITTA LUIGI SALVADORI SPA            | Fascia autoadesiva ipoallergenica per fissaggio medicazioni in TNT Bianco | € 1,5760                                 | 68,27%                | € 0,5000                 | € 700,00                | M050201 | 158223    |
| 7475948374                                                                                                           | 6     | CEROTTO PER FISSAGGIO DI AREE ESTESE IN TNT NON ESTENSIBILE                                           |                 |               |                              |                                            |                                                                           |                                          |                       |                          |                         |         |           |
|                                                                                                                      | a     | cm 20                                                                                                 | rotolo          | 230           | Farma TNT Fix                | 1701321020M                                | Cerotto fissaggio aree estese - cod. 1701321020M                          | 6,8                                      | 69,12%                | 2,1                      | € 483,00                | M050201 | 38646     |
|                                                                                                                      | b     | cm 10                                                                                                 | rotolo          | 1300          | Farma TNT Fix                | 1701321010M                                | Cerotto fissaggio aree estese - cod. 1701321010M                          | 3,5                                      | 70,86%                | 1,02                     | € 1.326,00              | M050201 | 38646     |
|                                                                                                                      | c     | cm 5                                                                                                  | rotolo          | 1400          | Farma TNT Fix                | 1701321005M                                | Cerotto fissaggio aree estese - cod. 1701321005M                          | 2,6783                                   | 80,96                 | 0,51                     | € 714,00                | M050201 | 38646     |
| 7475949447                                                                                                           | 7     | CEROTTINI MEDICATI                                                                                    |                 |               |                              |                                            |                                                                           |                                          |                       |                          |                         |         |           |
|                                                                                                                      |       |                                                                                                       | pezzo           | 13000         | PHARMAPLAST                  | CUREAD1972                                 | CEROTTINO MEDICATO IMPERMEABILE MM.19*72                                  | € 0,0075                                 | 20                    | € 0,0060                 | € 78,00                 | M0599   | 6197/R    |
| 74759495ED                                                                                                           | 8     | NASTRO STERILE IN TNT PER SUTURA CUTANEA                                                              |                 |               |                              |                                            |                                                                           |                                          |                       |                          |                         |         |           |
|                                                                                                                      | a     | Dimensioni mm 3 x 75 mm circa                                                                         | rotolo          | 18000         | EUROFARM                     | 717410                                     | EUROSUTURE - 717410                                                       | € 0,062                                  | 69%                   | € 0,01948                | € 350,64                | H900102 | 12240     |
|                                                                                                                      | b     | Dimensioni mm 6 x 75 mm circa                                                                         | rotolo          | 18000         | EUROFARM                     | 717430                                     | EUROSUTURE - 717430                                                       | € 0,107                                  | 69%                   | € 0,0330                 | € 594,00                | H900102 | 12240     |
|                                                                                                                      | c     | Dimensioni mm 6 x 110 mm circa                                                                        | rotolo          | 38000         | EUROFARM                     | 717440                                     | EUROSUTURE - 717440                                                       | € 0,056                                  | 69%                   | € 0,0190                 | € 722,00                | H900102 | 12240     |
|                                                                                                                      | d     | Dimensioni mm 13 x 110 mm circa                                                                       | rotolo          | 56000         | EUROFARM                     | 717450                                     | EUROSUTURE - 717450                                                       | € 0,098                                  | 69%                   | € 0,031                  | € 1.736,00              | H900102 | 12240     |

|            |   |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|------------|---|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 7475960D58 | 9 | BENDE ALL'OSSIDO DI ZINCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|------------|---|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

69

[illegible]



[illegible]

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 22 | MAGLIA TUBOLORE SOTTOGESSO |
|----|----------------------------|

Altezza misure pari da 4 a 40 cm

Kg.

747603071E

Farmac Zabban

400

**Maglia tubolare sottogesso**  
— cod. 13095700xx (altezza  
da 4 a 40)

13

63.85%

4.7

3

1,880.00

102060EQW

41996

